



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

Il Segretario Generale

Decreto n. 610 del 18 NOV 2020

Oggetto: *individuazione delle attività indifferibili da svolgere in presenza ai sensi del DPCM 3 novembre 2020, art.3, comma 4 lett.i).*

Visto il D. Lgs. n.165 del 30/03/2001 e s.m.i. recante “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni*”.

Visti i vigenti CC.CC.NN.LL. del comparto Enti Pubblici non Economici.

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., recante “*Norme in materia ambientale*”, che recepisce la direttiva 2000/60/CE, in particolare la parte terza, nell’ambito della quale sono inseriti gli articoli 63 e 64 relativi rispettivamente alle Autorità di bacino e ai Distretti idrografici.

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante “*Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali*” che all’art. 51 detta “*Norme in materia di Autorità di bacino*” sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Visto il decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 294 del 25 ottobre 2016, recante “*Disciplina dell’attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183*”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 2017 ed entrato in vigore in data 17 febbraio 2017.

Visto il DPCM del 14/07/2017 – registrato alla Corte dei Conti il 10/08/2017 n.1682 – con il quale la dott.ssa Vera Corbelli è stata nominata Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale.

Vista la delibera n. 1 del 23 maggio 2017 della Conferenza Istituzionale Permanente che approva lo Statuto delle Autorità di bacino distrettuale.

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 04/04/2018 - pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.135 del 13 giugno 2018 - recante “*Individuazione e trasferimento delle unità di personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di Bacino di cui alla Legge n.183/89, all’Autorità di Bacino dell’Appennino Meridionale e determinazione della dotazione organica dell’Autorità di Bacino distrettuale dell’Appennino Meridionale ai sensi dell’articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 e del decreto n.294 del 25 ottobre 2016*” con il quale, tra l’altro, è stata fissata la dotazione organica definitiva di quest’Autorità.

Visti i provvedimenti normativi inerenti le misure urgenti disposte in materia di contenimento e gestione



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ed, in particolare:

- il decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge, 5 marzo 2020, n. 13 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” e, in particolare, l'articolo 87, recante misure straordinarie in materia di lavoro agile per il pubblico impiego;
- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020 n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- la circolare del Ministro per la pubblica amministrazione n. 2 del 1° aprile 2020;
- il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali” del 24 aprile 2020;
- il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020 n. 74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”;
- il Protocollo quadro per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici sui luoghi di lavoro in ordine all'emergenza sanitaria da “Covid-19”, del 24 luglio 2020 “Rientro in sicurezza”, sottoscritto dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e le Organizzazioni Sindacali;
- la circolare del Ministro per la pubblica amministrazione n. 3 del 24 luglio 2020;
- il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 25 settembre 2020, n. 124, recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020”;
- il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia”;
- la Circolare n.38 del 4 settembre 2020 del Ministero del lavoro di concerto con il Ministero della Salute in tema di “lavoratori fragili”;
- la delibera del Consiglio dei Ministri 7 ottobre 2020 di proroga, fino al 31 gennaio 2021, dello stato



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

- il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020” e, in particolare l’articolo 1, comma 1, che proroga al 31 gennaio 2021 lo stato emergenziale;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 ottobre 2020 e, in particolare, l’articolo 3, comma 3, il quale prevede che il lavoro agile sia incentivato con le modalità stabilite da uno o più decreti del Ministro per la pubblica amministrazione, garantendo almeno la percentuale di cui all’articolo 263, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il decreto del Ministero per la Pubblica Amministrazione del 19 ottobre 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33”;
- il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19”;

Visto da ultimo, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»* che dispone, tra, l’altro le misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 per le Regioni che si collocano in scenari di “tipo 3” e di “tipo 4” con livello di rischio “alto”;

Visto in particolare, l’art.3, comma 4, lett. i) del predetto DPCM che dispone che “*i datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione dell'emergenza; il*



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile”;

Viste le Ordinanze del Ministero della Salute emanate ai sensi del predetto DPCM 4 novembre 2020 con le quali sono individuate le Regioni che si collocano in scenari di “tipo 3” e di “tipo 4” con livello di rischio “alto”;

Vista da ultimo l’Ordinanza del Ministero della Salute del 13 novembre 2020;

Visto il “*Protocollo di intesa per la regolamentazione dello Smart Working e delle azioni adottate per le attività rese “in presenza” nelle sedi dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale*” sottoscritto con le OO.SS. in data 10 ottobre 2020;

Considerato che a seguito dell’attuale situazione epidemiologica sono state autorizzate modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa nelle percentuali normativamente previste nonché assicurata la piena osservanza delle misure di sicurezza stabilite dalle norme di legge vigenti per il personale che ha reso servizio “*in presenza*” con l’applicazione di ogni idonea misura per la tutela del predetto personale;

Che ai sensi del succitato D.P.C.M. del 03/11/2020/11/03/2020 occorre individuare le attività indifferibili da rendere in presenza;

Visto il decreto segretariale n. 145 del 12/03/2020 con il quale, in osservanza delle disposizioni di legge in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, sono state individuate – nella “Fase 1” dell’emergenza epidemiologica le “*attività indifferibili da rendere in presenza*” quali le prestazioni rese dal Protocollo, Personale, Trattamento Economico, Servizi Tecnici connessi ad emergenze relative a rischi indotti da fenomeni naturali, allo Stato Quali-Quantitativo della risorsa idrica nonché ulteriori eventi che interessino le risorse acqua e suolo;

Considerato che si ritiene di confermare l’individuazione effettuata con il predetto D.S. 145/2020 ulteriormente integrata dagli Uffici tecnico-amministrativi interessati da scadenze per gli strumenti di pianificazione e gestione dei “Piani di Gestione” nonché da problematiche connesse a specifiche attività tra cui anche quelle emergenziali;

Che per i predetti Uffici dovrà essere garantita la presenza quotidiana in ufficio di una unità di personale;

Che i Dirigenti e/o responsabili delle UU.OO., ciascuno per i propri compiti, dovranno coordinare, sotto la supervisione del Segretario Generale, le predette indifferibili attività;

Che con riferimento alle medesime attività i Dirigenti e/o funzionari responsabili delle “*sedi operative territoriali*” organizzeranno, sotto la supervisione del Segretario Generale, le attività di competenza programmando, qualora necessario, la presenza in ufficio di personale dipendente;

Che ai sensi del su richiamato art.3, comma 4, lett. i) del DPCM 03/11/2020 - il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile;

Che i Dirigenti e/o responsabili delle UU.OO., ciascuno per le proprie attività di competenza, dovranno garantire il regolare ed efficiente svolgimento delle ordinarie attività realizzate attraverso il lavoro agile;

Che in funzione di diverse esigenze di organizzative e servizio l’Amministrazione si riserva la possibilità di



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

modificare la predetta individuazione delle “attività indifferibili da rendere in presenza”;

Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, dei contratti collettivi di lavoro e dei regolamenti interni di quest’Autorità di Bacino

DECRETA

ART.1) Per le motivazioni di cui in premessa sono individuate quali “attività indifferibili da rendere in presenza”, le prestazioni rese dal Protocollo, Personale, Trattamento Economico, Servizi Tecnici connessi ad emergenze relative a rischi indotti da fenomeni naturali, allo Stato Quali-Quantitativo della risorsa idrica ed ulteriori eventi che interessino le risorse acqua e suolo nonché dagli Uffici tecnico-amministrativi interessati da scadenze per gli strumenti di pianificazione e gestione dei “Piani di Gestione” nonché da problematiche connesse a specifiche attività tra cui anche quelle emergenziali; per i predetti Uffici dovrà essere garantita la presenza quotidiana in ufficio di una unità di personale. In funzione di diverse esigenze di organizzative e servizio l’Amministrazione si riserva la possibilità di modificare la predetta individuazione delle “attività indifferibili da rendere in presenza”.

Art.2) Il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile.

Art.3) I Dirigenti e/o responsabili delle UU.OO., ciascuno per le proprie attività di competenza e sotto la supervisione del Segretario Generale, dovranno coordinare le prestazioni lavorative di cui agli artt.1 e 2 del presente decreto garantendone il regolare ed efficiente svolgimento;

ART.4) Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web dell’amministrazione.

Il Segretario Generale
Dott.ssa Vera Corbelli



